

Deliberazione n. 812

Adottata dal Direttore Generale in data 12.07.2022

OGGETTO: Approvazione e presa d'atto della convenzione tra l'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione – ARNAS G. Brotzu e l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti – Pescara per lo svolgimento di tirocini curriculari di formazione ed orientamento. Validità anni tre.

PDEL/2022/881

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 12.07.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Agnese Foddis

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'ARNAS "G. Brotzu"

SI NO

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne

- PREMESSO** che l'Università degli Studi Chieti – Pescara, con nota prot. PG 2022/5271 del 14.03.2022 ha chiesto la disponibilità alla stipula di una convenzione per lo svolgimento di tirocinio di formazione ed orientamento da svolgersi presso le Strutture di questa Azienda.
- PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dal Responsabile della SSD Formazione.
- VISTA** la convenzione sottoscritta da entrambi i Rappresentanti Legali, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- RITENUTO** pertanto di stipulare la convenzione con l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti – Pescara.

Per i motivi esposti in premessa:

DELIBERA

- 1) Di approvare e prendere atto della convenzione tra l'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione – ARNAS G. Brotzu e l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti – Pescara per lo svolgimento di tirocinio di formazione ed orientamento da svolgersi presso le Strutture di questa Azienda, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di trasmettere la presente deliberazione alla SSD Formazione.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI
«G. d'ANNUNZIO»
CHIETI - PESCARA**

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DI TIROCINI CURRICULARI
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**
(Legge 24 giugno 1997, n. 196 e Decreto del Ministero del Lavoro
e della Previdenza sociale n. 142 del 25 Marzo 1998)

Convenzione n°⁽²⁾ : 2 del 2/05/2022

Soggetto Promotore:

**Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara
Dipartimento di Neuroscienze Imaging e Scienze Cliniche**

**Master di II livello in "Neuroimaging: from methods to Neuroscience
applications" - Coordinatore prof. Vittorio Pizzella**

Soggetto Ospitante:

**Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione "G. Brozto",
Cagliari - Direttore Generale : Dott.ssa Agnese Foddis**

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI
CURRICULARI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(Legge 24 giugno 1997, n. 196 e Decreto del Ministero del Lavoro
e della Previdenza sociale n. 142 del 25 Marzo 1998)**

- VISTI** il D.M. 3/11/1999 n. 509 e il successivo D.M. 22.10.2004 n. 270 che prevedono, all'art. 3, la possibilità di attivare corsi universitari di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica/magistrale alla conclusione dei quali sono rilasciati i master di I e di II livello;
- VISTO** il D. Lgs. N. 165/2001 art. 53;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio " Chieti-Pescara emanato con D.R. n. 425 del 14 marzo 2012 e ss.mm.ii;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo sui Corsi Master Universitari, emanato con D.R. n. 417 del 24/03/2015 e modificato con D.R. n. 783 del 22/03/2018;
- VISTA** le deliberazioni assunte dal Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche, nella seduta del 31.05.2021 e nella seduta del 25.10.2021 relative all'approvazione della proposta di nuova istituzione e attivazione, per l'A.A. 2021/2022, del Master Universitario annuale di Il Livello in **"Neuroimaging: from methods to Neuroscience applications" - Coordinatore prof. Vittorio Pizzella;**
- VISTO** il parere favorevole all'istituzione del Master de quo rilasciato dalla Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute nell'adunanza del 22.07.2021;
- VISTO** il verbale della riunione del 31.08.2021, con il quale il Nucleo di Valutazione ha espresso parere favorevole all'attivazione del suddetto Master;
- VISTE** le deliberazioni con le quali il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 16 e del 28 settembre 2021, hanno approvato la istituzione/attivazione del Master in argomento per l'A.A. 2021/2022, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del vigente Regolamento di Ateneo sui corsi di Master Universitari;

Viene attivata la Convenzione n. 2/2022 (2)

TRA

Il Master Universitario di II livello in **"NEUROIMAGING: FROM METHODS TO NEUROSCIENCE APPLICATIONS"** con sede amministrativa presso l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentato dal

Direttore di Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche, prof. Stefano Sensi, domiciliato per la carica presso la predetta struttura della medesima Università (Chieti, Campus universitario di Via Dei Vestini, 31 – 66100 Chieti):

E

Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione (ARNAS) “G. Brozzu”, con sede legale in: Piazzale Alessandro Ricchi, 1 Cagliari C.F. e P.I.: 02315520920, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato dal Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

premesso che:

al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e/o agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi dalla legge 31 dicembre 1962 n. 1859,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell'art. 1 del D.M. 142/1998, il *soggetto ospitante* si impegna ad accogliere in tirocinio di formazione ed orientamento presso le proprie strutture studenti del *Soggetto Promotore* e a prevedere in caso di necessità lo svolgimento del tirocinio curriculare anche in modalità telematica a distanza.
2. L'avvio del/i percorso/i di tirocinio avverrà dietro specifica richiesta del *Soggetto Ospitante* tenuto conto della disponibilità di volta in volta da esso manifestata.
3. Visto il disposto di cui all' art. 1, comma 3 del D.M. 142/1998 il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è pari a 1 (uno).

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'Art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo e non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva inerenti il rapporto di lavoro. La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere

finanziario per i *Soggetti Promotore* ed *Ospitante*, né obblighi di altra natura fatta eccezione di quelli assunti con la presente Convenzione.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor accademico designato dal *Soggetto Promotore* e da un tutor aziendale indicato dal *Soggetto Ospitante*.
3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi dei tutor accademico ed aziendale;
 - c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante presso le strutture aziendali;
 - d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile di cui all'art. 3, comma 5 del D.M. 142/98 a carico del *Soggetto Promotore*.
 - e) la durata del tirocinio conforme al disposto di cui all'art. 7 del D.M. 142/98.

Art. 3

1. L'accesso alle strutture del *Soggetto Ospitante* ove svolgere il tirocinio è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa sottoscrizione del progetto formativo di cui al precedente art. 2, comma 3, da parte del *Soggetto Promotore*, del *Soggetto Ospitante* e del tirocinante.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza in merito ai dati, alle informazioni e/o alle conoscenze concernenti i processi produttivi e/o i prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - attenersi alle indicazioni fornite dal *Soggetto Promotore* e dal *Soggetto Ospitante* attraverso i rispettivi tutor;

- eventuali pubblicazioni e/o relazioni del tirocinante sulle ricerche e/o studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere dallo stesso concordate con il soggetto ospitante.
3. Al fine di garantire la dovuta copertura assicurativa al tirocinante, la sua eventuale partecipazione ad attività da espletarsi al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio indicata nel Progetto Formativo, deve ritenersi ammessa solo previa acquisizione, da parte del *Soggetto Ospitante*, di relativo nulla osta del tutor accademico designato dal *Soggetto Promotore* e, comunque, essere svolta presso strutture, sedi o siti preventivamente contemplati nel Progetto Formativo.
 4. È consentita, per giustificati motivi, la sospensione del tirocinio, previo accordo e consenso del/ dei tutor accademico del *Soggetto Promotore* e del tutor aziendale, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
 5. Eventuali proroghe della durata del tirocinio indicata nel progetto formativo sono ammesse, previo accordo tra le parti, purché entro i limiti massimi di durata indicati dall'art. 7 del D.M. 142/98.

Art. 4

Il *Soggetto Promotore* si impegna ad assicurare i tirocinanti sul lavoro presso l'INAIL (PAT 090297236- Gestione per conto dello Stato) nonché per

- Polizza Infortuni n. 154207087 compagnia UnipolSai;
- Responsabilità Civile o RCT n. ITCASC09280 compagnia CHUBB European Group.

Art. 5

Il *Soggetto Ospitante* si impegna:

- a rispettare il progetto formativo, di cui al precedente art. 3, comma 1;
- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la necessaria cura per il tramite del tutor aziendale da esso designato;
- a controllare e visitare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;
- a trasmettere all'Università, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutore tutor aziendale da esso designato relativa all'andamento del tirocinio ed agli obiettivi raggiunti;
- a rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato/tirocinanti previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98;

- a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli ai soli fini della presente Convenzione. Trovano applicazione le norme di cui legge 675/96 sulla tutela dei dati personali.
- **in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare immediatamente l'evento:**
 - a) **al Soggetto Promotore** per l'attivazione della copertura assicurativa R.C. presso la propria compagnia di assicurazione;
 - b) **all'INAIL** entro i tempi previsti dalla Legge 1124/1965 (**n. 2 gg.**), facendo a tale riguardo riferimento alla PAT n. 090297236 riferita all'Ateneo quale Gestione per conto dello Stato.

Art. 6

La durata di ogni singolo tirocinio sarà concordata di volta in volta tra *Soggetto Ospitante* e *Soggetto Proponente* entro i limiti massimi previsti dall'Art. 7 del D.M. 142/98 e dovrà essere specificata nel progetto formativo di cui al punto 3 del precedente art. 2.

Art. 7

Fa parte integrante della presente convenzione il "Progetto formativo e di orientamento" di cui al precedente art. 2, comma 3, che dovrà essere compilato e firmato, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, di concerto tra il *Soggetto Ospitante* e il *Soggetto Promotore*.

Art. 8

Il *Soggetto Ospitante* garantisce al tirocinante una efficace formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica nonché la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio.

Il *Soggetto Ospitante* si impegna inoltre a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, sollevando il *Soggetto Promotore* da qualsiasi onere di verifica.

Art. 9

La presente convenzione si intende stipulata con durata di anni tre, a far data dal giorno di sottoscrizione congiunta delle parti o comunque a far data dalla sottoscrizione dell'ultima parte firmataria. La presente convenzione potrà essere rinnovata dalle parti con atto scritto. Il rinnovo tacito non è consentito.

Le parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre mesi, mediante comunicazione scritta da inviarsi a cura della parte interessata tramite PEC o posta raccomandata.

Art. 10

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate e, per quanto di ragione, di acconsentire espressamente a che i dati personali loro concernenti, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità previste dalla Convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. I suddetti dati dovranno inoltre essere trattati, per fini statistici, esclusivamente in forma anonima e potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono, rispettivamente, il *Soggetto Ospitante* ed il *Soggetto Proponente*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli ai soli fini della presente Convenzione. Trovano applicazione le norme relative al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Art. 11

Per ogni eventuale controversia non amichevolmente risolvibile dovrà intendersi competente il Foro di Chieti.

Art. 12

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. nr. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente. E' esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 25 della Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

La presente convenzione viene redatta in unico originale, sottoscritta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

..... (data)

Firma e timbro del *Soggetto Promotore*
Il Direttore di Dipartimento
Prof. Stefano Sensi

Firma e timbro del legale rappresentate del *Soggetto Ospitante*
Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddìs

Si approva espressamente, ai sensi dell'art. 1341 C.C., la clausola di cui al
all'art.11 (Foro Competente).

Firma e timbro del Soggetto Promotore

Il Direttore di Dipartimento
Prof. Stefano Sensi

Firma e timbro del legale rappresentate del Soggetto Ospitante
Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis
